

## REGOLAMENTO (CE) N. 1140/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1º ottobre 2007

## relativo all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato negli alimenti per animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3 e l'articolo 9 E, paragrafo 1,visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale.

(2) L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie per le domande di autorizzazione di additivi per mangimi presentate a norma della direttiva 70/524/CEE prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3) La domanda di autorizzazione di un nuovo impiego dell'additivo di cui all'allegato del presente regolamento è stata presentata prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).<sup>(2)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(4) Le osservazioni iniziali su tale domanda, in conformità all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda in questione deve pertanto continuare ad essere trattata a norma dell'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

(5) L'impiego dei preparati enzimatici endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta da *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), bacillolisina prodotta da *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9554) e endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842) è stato autorizzato a tempo indeterminato per polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 358/2005 della Commissione <sup>(3)</sup>.

(6) Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una domanda di autorizzazione di tale preparato per quattro anni per le galline ovaiole. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso il suo parere su tale impiego il 18 aprile 2007. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9 E, paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE per il rilascio dell'autorizzazione. Di conseguenza, può essere autorizzato per quattro anni l'impiego del preparato di cui all'allegato del presente regolamento.

(7) La valutazione di questa domanda dimostra la necessità di talune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi di cui agli allegati. Tale protezione dovrebbe essere garantita mediante l'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro <sup>(4)</sup>.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

<sup>(3)</sup> GU L 57 del 3.3.2005, pag. 3.<sup>(4)</sup> GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21).